

LETTERA D'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI DPO

AI SENSI DELL' ART. 37 REG. UE 2016/679

PREMESSO CHE

- Il Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (si seguito anche soltanto "DPO") (artt. 37-39);

- Il DPO è, in estrema sintesi, un soggetto al quale vengono delegati compiti di consulenza e vigilanza sulla corretta applicazione del Reg. UE 2016/679 e, più in generale, della normativa interna vigente in materia di privacy;

- le predette disposizioni prevedono che il DPO deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, par. 5);

- tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto, delle finalità del trattamento, della propria struttura, nonché dei rischi sui diritti e le libertà degli interessati, il Titolare è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del Reg. UE 2016/679;

Tanto premesso,

la società S.E.FI. srl con sede in Venturina Terme (LI) – Via della Fiera, 3 – in persona del presidente Dott. Edoardo Filiberto Rivola Giuffrè'

CONFERISCE

all'Avv. Domenico Vispo, con studio professionale in Via L. Repaci 16, 55049 - Viareggio (LU), C.F. VSPDNC88M23C710B, P.IVA 03031650801, l'incarico per lo svolgimento delle funzioni di Data

Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati), di seguito soltanto "DPO", così come previsto dall'art 37 del Reg. UE 2016/679.

1. Funzioni e compiti del DPO

Come espressamente indicato nell'articolo 39 Reg. Ue 2016/679 il DPO dovrà:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento 2016/679 nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del presente Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- d) cooperare con l'autorità di controllo;
- e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Modalità di svolgimento dell'incarico professionale

Il DPO, per l'espletamento dell'incarico, potrà utilizzare un team di tecnici e professionisti in possesso delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente incarico i quali potranno operare anche disgiuntamente con riferimento alle fasi di svolgimento dei servizi consulenza ed assistenza.

Le attività oggetto dell'incarico saranno svolte:

- con accessi presso la società per analisi, verifiche documentali, colloqui con il management e interviste alle varie funzioni aziendali in base alle esigenze riscontrate;
- presso la sede del DPO per ricerche giuridiche e tecniche, studio di atti ed esame dei documenti, ricerche di giurisprudenza.

Gli accessi e gli incontri presso la sede della società saranno fissati secondo un calendario concordato tra le parti.

La società si obbliga:

- ad assicurare la necessaria collaborazione dei soggetti facenti parte dell'organizzazione in tutte le fasi di svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
- ad assicurare la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;
- non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

3. Durata dell'incarico

Il presente incarico ha una durata di anni due, con decorrenza dal 29 Novembre 2019, e deve intendersi valido fino al **29 Novembre 2021**.

4. Risoluzione dell'incarico

Entrambe le parti, dato il carattere fiduciario del rapporto, potranno recedere anticipatamente; in tal caso, saranno dovuti i compensi maturati fino a quel mese. Alla scadenza il contratto non è tacitamente rinnovabile.

5. Determinazione del compenso

Il compenso complessivo spettante per l'espletamento delle prestazioni stabilite nel presente incarico ammonta a € 2.400,00 annui, oltre accessori di legge.

6. Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo stabilito avverrà secondo i seguenti importi e tempistiche:

- versamento di € 200,00 oltre accessori di legge, con cadenza mensile per tutta la durata dell'incarico.

Il pagamento avverrà a presentazione di nota pro-forma con bonifico da effettuare sul seguente IBAN IT20N0103014000000063380318

7. Utilizzo di professionisti, consulenti ed esperti esterni al DPO

Qualora il DPO riscontrasse la necessità, nell'interesse della società committente, per il corretto espletamento dell'incarico, di affrontare particolari problematiche che esulano dall'oggetto del presente incarico, per la risoluzione delle quali si dovesse rendere necessario l'intervento di un consulente o di un esperto, il DPO segnalerà l'esigenza affinché la società committente assuma le proprie decisioni in merito.

La segnalazione di tale necessità esonererà il DPO da qualsiasi responsabilità in relazione allo specifico problema segnalato.


8. Tutela della segretezza

Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati e gestiti dal DPO e dalla sua organizzazione nello svolgimento dell'incarico professionale devono essere considerati riservati. Pertanto è fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione. L'obbligo di riservatezza permane anche successivamente alla cessazione del rapporto.

9. Privacy e riservatezza

In conformità a quanto disposto dal Reg. UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d. lgs. 101/2018, il DPO garantirà la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti dalla società committente che saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico professionale.

Letto, confermato e sottoscritto.



Luogo e data Venturina Terme, 29 Novembre 2019

PER ACCETTAZIONE
AVV. DOMENICO VISPO

